



COMUNE DI MATERA
Settore Manutenzione Urbana
Servizio Patrimonio



AVVISO

Oggetto: DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 36 DEL 23/01/2025. PROROGA FINO AL 31/12/2025 DEL REGIME STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Si rende noto che è stata pubblicata in data 23 gennaio 2025 la Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 36/2025 con la quale l'amministrazione comunale di Matera in esecuzione della Legge n. 193 del 16 dicembre 2024 ha prorogato fino al 31/12/2025, salvo disdetta da parte dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e ha stabilito quanto segue:

1. **CONFERMARE**, nelle more dell'adozione da parte del Governo, in esecuzione della legge delega n. 193 del 16 dicembre 2024, di un decreto legislativo per "il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi ed aree pubblici di interesse culturale e/o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata", le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2021, inerenti l'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet"), dando atto che l'occupazione potrà avvenire anche su più fronti dell'immobile interessato qualora ad esposizione angolare e fatta salva l'acquisizione del competente parere del Comando di Polizia Locale nei limiti di superficie previsti dal regolamento comunale arredo urbano;
2. **CONSENTIRE** la proroga dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 31.12.2024 di occupazione di suolo pubblico, previa presentazione di apposita domanda semplificata, sino alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo su indicato e comunque non oltre il 31/12/2025, data comprensiva dei tempi di smontaggio del manufatto (pedane, dehors, Parklet) e dei relativi arredi installati,
3. **CONFERMARE**, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche come segue:
 - Limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
 - Installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione nonché alle condizioni di cui al precedente punto 1;
 - Ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;



COMUNE DI MATERA
Settore Manutenzione Urbana
Servizio Patrimonio



- Obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo “Parklet” con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell’installatore entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo di cui all’art. 26, comma 4 della legge n. 193 del 16/12/2024 e comunque non oltre il 31/12/2025. Non saranno consentite proroghe tacite.
- 4. **DI DARE ATTO CHE**, salvo disdetta, la richiesta di occupazione in proroga potrà essere presentata in modalità semplificata successivamente alla data di esecutività della presente delibera, ai sensi della legge del 16 dicembre 2024, n. 193, dal titolo “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, art. 26, co. 4, solo da chi abbia già prodotto istanze legittime di occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto ai sensi del vigente Regolamento, scadute o aventi scadenze legate alla normativa nazionale in ambito di “emergenza Covid” e a condizione che nulla sia mutato rispetto agli elaborati grafici presentati;
- 5. **DI DARE ATTO CHE** salvo disdetta, la richiesta di occupazione in proroga potrà essere presentata in modalità semplificata, successivamente alla data di esecutività della presente delibera, ai sensi della legge del 16 dicembre 2024, n. 193, dal titolo “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, art. 26, co. 4, solo da chi abbia già prodotto istanze legittime di occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto ai sensi del vigente Regolamento, scadute o aventi scadenze legate alla normativa nazionale in ambito di “emergenza Covid” e a condizione che nulla sia mutato rispetto agli elaborati grafici presentati, entro il termine previsto dalla Deliberazione di Giunta R.C.G. n. 26/2024 del 25

Si precisa che la proroga è in ogni caso subordinata al pagamento del Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico e della tassa rifiuti giornaliera comprensiva di TEFA, nonché dei diritti di segreteria.

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande potranno, fino all’adozione del decreto di cui all’art. 26 co. 4 della L. 193/2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, avvalersi, in alternativa, del regime ordinario oppure di quello straordinario “in modalità semplificata”, facendo presente che le richieste relative a **nuove occupazioni** o a **occupazioni eccedenti il termine del 31 dicembre 2025**, dovranno essere presentate esclusivamente in regime ordinario al S.U.A.P. attraverso lo sportello telematico “impresainungiorno.gov.it” a pena di irricevibilità delle medesime.

Pertanto, al fine di non incorrere in provvedimenti sanzionatori per occupazione abusiva di suolo pubblico, si rende noto a tutti i soggetti titolari di provvedimenti amministrativi/titoli abilitativi all’occupazione di suolo pubblico che sono tenuti a depositare, a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di Matera comune.matera@cert.ruparbasilicata.it domanda semplificata di occupazione suolo pubblico, allegando copia del documento di identità del rappresentante legale del pubblico esercizio richiedente e planimetria dell’area pubblica occupata, per consentire l’invio dell’avviso di pagamento del canone dovuto.

IL DIRIGENTE
Ing. LISANTI Angela

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 36/2025 del 23/01/2025

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2025. Legge n. 193 del 16 dicembre 2024.

Il giorno 23/01/2025 alle ore 16:10, in Matera e nella sede del Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario RAFFAELE RUBERTO, assistito dal Segretario Generale FRANCESCA BASTA, procede all'esame dell'atto in oggetto.

Assiste: FRANCESCA BASTA - Segretario Generale

Presiede: RAFFAELE RUBERTO - Commissario Straordinario

Esito: Approvata con immediata esecutività

Vista la relazione del Dirigente Servizio Patrimonio che di seguito integralmente si riporta:

Con Deliberazione di G.C. n. 97 del 25.05.2020 l'Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020 n. 77, per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza da Covid-19, prevedeva la possibilità di ampliamento del suolo pubblico già concesso o nuove concessioni, in tutto il territorio comunale, in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale, per la zona antistante e ai lati del locale o in alternativa, laddove non fosse possibile, anche nello spazio pubblico oltre la strada o comunque nelle immediate vicinanze del locale, individuandone la specifica disciplina.

In seguito ad una serie di proroghe normative, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021 veniva disposto quanto segue:

1. APPROVARE le regole tecniche, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet" e diffusa in molti paesi europei);
2. CONSENTIRE esclusivamente per i pubblici esercizi l'occupazione, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute;
3. INDIVIDUARE, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:
 - 3.1 limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
 - 3.2 installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;
 - 3.3 ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;
 - 3.4 obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet", correlate al periodo emergenziale, con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore entro e non oltre il 31.10.2021. Non saranno consentite proroghe;
4. PRENDERE ATTO, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai "Parklet" in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale DSG N° 00750/2021 dell'01.04.2021.

Il su indicato provvedimento veniva più volte prorogato, da ultimo con deliberazione di Giunta

Municipale R.C.G. n. 26/2024 del 25/01/2024 con la quale si è disposto in sintesi quanto segue:

“A. CONFERMARE, nelle more dell’adozione di apposito *“Regolamento per la concessione di aree pubbliche per l’installazione di strutture all’aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse a locali di pubblico esercizio di somministrazione”*, le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2021, inerenti all’occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come “Parklet”);

B. CONSENTIRE la proroga dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 31.12.2023 di occupazione di suolo pubblico, previa presentazione di apposita domanda semplificata, sino al 31/12/2024, data comprensiva dei tempi di smontaggio del manufatto (pedane, dehors, Parklet) e dei relativi arredi installati,

C. CONFERMARE, le seguenti condizioni di impiego dei “Parklet” secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche come segue:

C.1. Limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l’esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;

C.2. Installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all’esercizio di ristorazione;

C.3. Ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all’interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell’Ente di non consentire l’occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all’intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;

C.4. Obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo “Parklet” con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell’installatore entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Non saranno consentite proroghe.

DI DARE ATTO CHE salvo disdetta la richiesta di occupazione in proroga potrà essere presentata in modalità semplificata successivamente alla data di esecutività della presente delibera, ai sensi dell’art. 11, co. 8, della legge n. 214 del 30 dicembre 2023, dal titolo “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, solo da chi abbia già prodotto istanze legittime di occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto ai sensi del vigente Regolamento, scadute o aventi scadenze legate alla normativa nazionale in ambito di “emergenza Covid” e a condizione che nulla sia mutato rispetto agli elaborati grafici presentati, entro il termine previsto dalla Deliberazione di Giunta R.C.G. n. 222/2023 del 27/06/2023;

DI DARE ATTO CHE la richiesta in modalità semplificata potrà essere presentata solo da chi sia in regola con i versamenti del canone unico patrimoniale, della Tarig e dei diritti di segreteria, previsti dalle vigenti deliberazioni di Giunta sopra indicate e che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale e dei relativi diritti di segreteria.” ...

Di recente la legge 16 dicembre 2024, n. 193, dal titolo “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, all’art. 26, co. 4 ha espressamente disposto che: *“Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell’articolo 9 – ter, commi 4 e 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025”*.

In seguito alla entrata in vigore della norma su indicata è posticipata ulteriormente la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, di posare arredi e strutture in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, facendo, così, slittare il termine previsto al 31 dicembre 2025 e stabilendo, quindi, tale data quale termine ultimo per la esclusiva presentazione di proroghe, attraverso procedure semplificate di deposito delle istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, comprensive di quelle autorizzate a mezzo parklet.

Il regime semplificato prevede la presentazione della domanda di proroga delle istanze originarie, in via telematica, all'ufficio competente dell'ente locale allegando la planimetria, senza l'applicazione dell'imposta di bollo e, fino al 31 dicembre 2025, il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e spazi simili, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, potrà continuare ad essere effettuato senza l'obbligo di richiedere le autorizzazioni prescritte dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" così come non si applicano i termini ordinari per la loro rimozione, fissati dall'art. 6 c. 1 lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Si precisa che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale e dai relativi diritti di segreteria.

DATO ATTO della possibilità legislativa estesa con legge 16 dicembre 2024, n. 193 e fermo restando il pagamento del canone unico patrimoniale, di autorizzare la proroga per i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, già in possesso di atto abilitativo, dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in regime di procedura semplificata sopra indicata;

RICHIAMATA integralmente la regola tecnica contenuta nella su menzionata delibera di n. 153 del 28/05/2021, dando atto che l'occupazione potrà avvenire anche su più fronti dell'immobile interessato qualora ad esposizione angolare e fatta salva l'acquisizione del competente parere del Comando di Polizia Locale nei limiti di superficie previsti dal regolamento comunale arredo urbano, si propone l'adozione del relativo provvedimento di giunta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misure M03 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Ing. Angela LISANTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Giunta Comunale

VISTO il D.P.R. del 13 novembre 2024, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Matera e il Dott. Raffaele Ruberto, in continuità al precedente incarico è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco;

VISTA la relazione del Dirigente che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante;

D E L I B E R A

DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **CONFERMARE**, nelle more dell'adozione da parte del Governo, in esecuzione della legge delega n. 193 del 16 dicembre 2024, di un decreto legislativo per *“il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi ed aree pubblici di interesse culturale e/o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata”*, le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2021, inerenti l'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come “Parklet”), dando atto che l'occupazione potrà avvenire anche su più fronti dell'immobile interessato qualora ad esposizione angolare e fatta salva l'acquisizione del competente parere del Comando di Polizia Locale nei limiti di superficie previsti dal regolamento comunale arredo urbano;

2. **CONSENTIRE** la proroga dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 31.12.2024 di occupazione di suolo pubblico, previa presentazione di apposita domanda semplificata, sino alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo su indicato e comunque non oltre il 31/12/2025, data comprensiva dei tempi di smontaggio del manufatto (pedane, dehors, Parklet) e dei relativi arredi installati,

3. **CONFERMARE**, le seguenti condizioni di impiego dei “Parklet” secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche come segue:

3.1. Limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;

3.2. Installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione nonché alle condizioni di cui al precedente punto 1;

3.3. Ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;

3.4. Obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo “Parklet” con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore entro data di entrata in vigore del Decreto Legislativo di cui all'art. 26, comma 4 della legge n. 193 del 16/12/2024 e comunque non oltre il 31/12/2025. Non saranno consentite proroghe tacite.

4. **DI DARE ATTO CHE** salvo disdetta, la richiesta di occupazione in proroga potrà essere presentata in modalità semplificata, successivamente alla data di esecutività della presente delibera, ai sensi della legge del 16 dicembre 2024, n. 193, dal titolo “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, art. 26, co. 4, solo da chi abbia già prodotto istanze legittime di occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto ai sensi del vigente Regolamento, scadute o aventi scadenze legate alla normativa nazionale in ambito di “emergenza Covid” e a condizione che nulla sia mutato rispetto agli elaborati grafici presentati, entro il termine previsto dalla Deliberazione di Giunta R.C.G. n. 26/2024 del 25/01/2024;

5. **DI DARE ATTO CHE** la richiesta in modalità semplificata potrà essere presentata solo da chi sia in regola con i versamenti del canone unico patrimoniale, della Tarig e dei diritti di segreteria, previsti dalle vigenti deliberazioni di Giunta sopra indicate e che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga, non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale e dei relativi diritti di segreteria.

Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Comando di Polizia Locale per quanto di propria competenza;

6. **DI DICHIARARE** la presente delibera in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione:

- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione



Firmato da
BASTA FRANCESCA
23/01/2025 16:53:14



Firmato da
Raffaele Ruberto
23/01/2025 16:53:51

CITTA' DI MATERA

Matera

Parere di regolarità tecnica per la Proposta di Delibera N° 15/2025 del 10/01/2025

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2025. Legge n. 193 del 16 dicembre 2024.

Il Dirigente del SETTORE MANUTENZIONE URBANA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Matera, 17/01/2025

Il Dirigente del
SETTORE MANUTENZIONE URBANA

ANGELA LISANTI

Letto, confermato e sottoscritto.

Commissario Straordinario
RAFFAELE RUBERTO

Segretario Generale
FRANCESCA BASTA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 23/01/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23/01/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Matera, 23/01/2025

Modulo di domanda

Da trasmettere esclusivamente per PEC con copia del documento di identità del firmatario.

Al Servizio Patrimonio

Comune di MATERA

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 36/2025 del 23/01/2025. Domanda semplificata per proroga di occupazione di suolo pubblico dal 1 gennaio 2025 al _____ (non oltre il 31 dicembre 2025).

Il sottoscritto.....
nato aProv. il
..... residente aProv.....
vian. Codice
Fiscale/Partita IVA.....in qualità
di della
ditta/società..... n. tel.
indirizzo e-mail:.....
indirizzo di PEC, (ovvero titolare della
concessione n. del
..... rilasciata da codesto Ufficio)

DOMANDA

di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del CC n. 37 del 08/04/2002 e s.m.i.

- lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegato schema grafico
- lo spazio, così come individuato nell'allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso

- lo spazio, come da allegato schema grafico, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio ovvero su più fronti dell'immobile interessato qualora ad esposizione angolare e comunque nei limiti di superficie previsti dal regolamento arredo urbano;

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall'articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza n. civicole disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- che l'occupazione temporanea del suolo pubblico di via, che si richiede, è conforme, per forma, dimensione, materiali, tipologia dei manufatti e degli arredi (tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc...), agli elaborati grafici allegati all'autorizzazione prot. n°..... del rilasciata dal Comune di Matera;
- che la propria attività rientra tra quelle di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287;
- che l'occupazione ha avuto inizio in data _____;
- che l'occupazione terminerà in data _____ (non oltre il 31/12/2025);
- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;

- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08;

- di essere in regola con il pagamento di quanto dovuto a titolo di canone unico patrimoniale e TARI giornaliera per precedenti occupazioni suolo pubblico e con il pagamento degli altri tributi comunali. Con riferimento all'occupazione di spazio, come da allegato schema grafico, parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio, DICHIARA che:

- la circostanza non corrisponde all'ipotesi di occupazione richiesta
- la viabilità interessata è interna alla «*zona a traffico limitato*» di cui al comma 9 dell'art. 7 D. Lgs 285/92 «*Nuovo codice della Strada*» ed è classificata «*Strada urbana di quartiere*» o «*Strada locale*» dal comma 2 art. 2 D.Lgs 285/92
- non sussistono alternative percorribili all'occupazione di spazio all'aperto;
- in relazione all'estensione dello spazio occupato, la stessa è conforme alle indicazioni di cui alla DGC n. 97/2020 e n. 153/2021

SI IMPEGNA

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.

- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.

- ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;

- a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.

- a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente;
- a versare quanto dovuto a titolo di canone unico patrimoniale, TARI giornaliera e diritti di segreteria per l'occupazione suolo pubblico di cui trattasi.

ALLEGA

- planimetria firmata da tecnico abilitato recante il rilievo dello stato dei luoghi con l'individuazione dell'area occupata e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente).

Matera, li

Firma del titolare o legale rappresentante